

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DEL POPOLO LE PALAIE"

COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1

Nello spirito della Costituzione Repubblica ed in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito con sede in Pelago, Via Casentinese Bassa n.3, un'Associazione che assume la denominazione di "CASA DEL POPOLO LE PALAIE".

ART.2

La "CASA DEL POPOLO LE PALAIE" è un centro di vita associativa a carattere volontario, democratico e antifascista e non persegue finalità di lucro.

Essa ha origine dall'iniziativa di un gruppo di militanti comunisti i quali, fino dall'immediato dopoguerra ad oggi, sono stati determinanti per il suo sviluppo e la sua realizzazione.

ART.3

Sono compiti dell'Associazione:

1. Essere protagonista di iniziative per la crescita democratica del paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale in particolare dei cittadini e dei lavoratori;

2. Favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative anche con forme consortili tra

associazioni;

3. Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione

democratica del potere locale, per una gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali;

turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli Enti Pubblici;

4. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare

le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni

mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART.4

L'Associazione aderisce all'ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione -

riconosciuta con Decreto Ministeriale del 2 agosto 1967 n.1017022/12000A.



I SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART.8

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

- c) A discutere ed approvare i rendiconti;

- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART.9

I soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale;

- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.10

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;

- b) Mancato pagamento della quota sociale;

- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

- d) Espulsione o radiazione.

ART.11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;



05

- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
 - c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolando lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
 - d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
 - e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
 - f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea Ordinaria dei soci; oppure al Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) Fondo di riserva.

ART. 13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Garanti;
- d) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART.16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.

ART.17

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno entro il 30 aprile.

Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 8:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
4. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
5. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e che, comunque, le sono attribuite dallo Statuto.

ART. 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dagli articoli 22 e 34.

Tale Assemblea straordinaria è convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori;

3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto; essa delibera validamente a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti con diritto al voto su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno salvo eccezioni di cui all'articolo 22.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART. 20

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci presenti all'Assemblea.

ART. 21

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 22

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 34.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti fra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza. Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.



E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

ART 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni primo martedì del mese e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione della Presidenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere presente, come minimo, un membro della Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di metà dei membri più uno e le deliberare sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART 27

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Prendere in considerazione il bilancio economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
6. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
7. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
8. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali sia ordinarie che straordinarie;
9. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
10. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
11. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART.28
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.
La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI GARANTI

ART.29
Il Collegio dei Garanti (o dei Probiti) è composto da cinque membri o comunque da un numero dispari di componenti non inferiore a cinque. È eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto o del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.
Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 11.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.30
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. È eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.31

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.32

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

ART.33

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Garanti sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.34

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quinti dei soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. La deliberazione deve inoltre ottenere l'assenso del Collegio dei Garanti.

ART.35

In caso di scioglimento l'Assemblea decide, con la maggioranza prevista dall'art.33 sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Pelago (FI), 5 Marzo 1999

Marcello Innocenti
Il Presidente, Marcello Innocenti

Lucia Raggi
Il Segretario, Lucia Raggi



AL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
AL N. 30 AGO 1999
VERBALE L. 252.000
IL DIRETTORE
Dr. Oliviero Moratti
(Ducennoventacinquantaquattremila)
Aut. Civili)
Serie 3 A